

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Il Tribunale per i minorenni di Palermo, composto da:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) dott. Valeria Spatafora | Presidente |
| 2) dott. Cintia Emanuela Nicoletti | Giudice |
| 3) dott. Valentina Vegna | Giudice onorario |
| 4) dott. Francesco Tusa | Giudice onorario |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 3065/2023 V.G. relativo alla minore [REDACTED], nata in Bielorussia il [REDACTED], nata in Bielorussia il [REDACTED]

considerato che, con istanza depositata il 12.12.2023, [REDACTED] genitori della minore sopra generalizzata, hanno chiesto di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale per gravi ragioni connesse allo sviluppo psicofisico della figlia minore;

considerato che l'art. 31 co. III D.Lgs. 296/98 consente l'autorizzazione alla permanenza nello stato italiano -per un periodo di tempo determinato ed anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione- allo straniero, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute di quest'ultima;

ritenuto che tale norma attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare della minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l'interesse pubblico alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull'immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti e che rappresenta, secondo la Corte Costituzionale e le fonti internazionali menzionate, un valore primario di pari rango ed egualmente degno di tutela (cfr Cass. Sez. U. n. 21799 del 6 luglio-25 ottobre 2010);

considerato che il pregiudizio per il corretto equilibrio psico-fisico del minore che la norma tende ad evitare può ritenersi correlato anche al repentino allontanamento del genitore, in posizione irregolare nel territorio dello Stato o allo spostamento definitivo dell'intero nucleo familiare (cfr. Sez. U, Sentenza n. [22216](#) del 16/10/2006 in archivio Italgire Web Rv. 592144 e Cass, Sez. U n. 21799/10);

ritenuto che al fine dell'applicazione della norma il giudice dovrà *“accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente, a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità affettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo, a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui”* (cfr Cass. SU n. 21799/10);

ritenuto che dalla relazione del Servizio Sociale in atti risulta che il nucleo è ben integrato nel contesto sociale e che la minore – infratreenne – vive con entrambi i genitori dai quali é amorevolmente accudita;

che non risultano a carico dei genitori precedenti penali o carichi pendenti;

che, pertanto, l'allontanamento dei genitori istanti con conseguente impossibilità ad avere rapporti con la figlia rappresenta per la minore una sicura fonte di danno che può porre in serio pericolo l'armonico sviluppo delle persone, anche in considerazione della attuale fase dello sviluppo della minore;

considerato, pertanto, che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 va autorizzata la permanenza degli istanti nel territorio nazionale – anche in deroga alle disposizioni del citato testo unico - per la durata di due anni, termine che appare congruo per permettere l'adeguato sviluppo della minore ed il raggiungimento di una situazione di stabilità ai genitori che consenta di scongiurare le conseguenze negative per la figlia correlate alla situazione irregolare sul territorio italiano;

su parere conforme del pubblico ministero;

Per questi motivi

Visto l'art. 31 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

autorizza la permanenza nel territorio nazionale di [REDACTED]

[REDACTED] per la durata di due anni;

Ordina l'archiviazione degli atti e demanda alla cancelleria le comunicazioni di rito.

Palermo, 16 aprile 2024.

Il Giudice Est.

Cintia Emanuela Nicoletti

Il Presidente

Valeria Spatafora